



Corsico, 08/10/2026

Circolare n° 64

**Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA**

OGGETTO: Elezioni degli Organi Collegiali A.S. 2026/2027

Facendo seguito alla nota ministeriale nota prot. n. 169661 del 30 settembre 2026 e alla comunicazione del 09/10/2026 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con la presente sono indette

- le elezioni annuali **dei rappresentanti di genitori e studenti nei Consigli di Classe**,
- le elezioni annuali **dei rappresentanti nel Consiglio d'Istituto**.

Le operazioni si terranno secondo il calendario indicato di seguito.

A. Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe

- VOTAZIONI: **venerdì 23 ottobre 2026**, nelle aule, in orario da stabilire con i docenti del Consiglio di Classe.

B. Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe

- VOTAZIONI: **da lunedì 26/10/2026 a venerdì 30/10/2026**, in occasione delle riunioni aperte dei Consigli di Classe.

C. Elezioni degli studenti rappresentanti nel Consiglio d'Istituto

- VOTAZIONI: **lunedì 23 novembre 2026**, presso i seggi elettorali allestiti nelle aule.
- PRESENTAZIONE LISTE: dalle ore 9.00 di martedì 03/11/2026 alle 12.00 di venerdì 06/11/2026
- PROPAGANDA ELETTORALE: da giovedì 05/11/2026 a venerdì 20/11/2026.
L'assemblea studentesca in Aula Magna è prenotata per la mattinata del 16 novembre:
 - ore 8.00 : in aula per l'appello
 - dalle 8.10 alle 9.55 tutte le classi prime e le seconde dello scientifico
 - dalle 10.00 alle 11.50 tutte le altre seconde e tutte le quinte
 - dalle 12.00 alle 13.50 tutte le terze e le quarte

La modulistica necessaria per la presentazione delle liste è disponibile sul sito web scolastico alla pagina <https://www.liceovico.edu.it/documento/modulistica-pubblica/>.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Silvia Bassi ⁽¹⁾

(1) Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, c.2, del D. Lgs. 39/1993

ALLEGATO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI DI CLASSE, NELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI E NEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Estratto dell'ordinanza ministeriale n. 215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn. 267/1995, 293/1996 e 277/1998

Estratto del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156, e dal D.P.R. 29 novembre 2007, n. 268

CONSIGLI DI CLASSE

- Per l'elezione dei rappresentanti di classe, entro il 31 ottobre di ogni anno il Dirigente Scolastico convoca, per ciascuna classe, l'assemblea dei genitori e separatamente quella degli studenti. In occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe, la componente studentesca elegge anche i propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto (procedura semplificata). La procedura elettorale semplificata non si applica alle elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Istituto in occasione del rinnovo triennale di tutte le componenti.
- In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, deve essere costituito un seggio elettorale onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Istituto sarà invece la Commissione Elettorale dell'istituto stesso a provvedere alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti.
- Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli di Classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Per ciascuna classe possono essere eletti due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti.
- Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.
- Nell'ipotesi in cui due o più alunni o genitori riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.

CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI

- Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dall'ufficio scolastico locale a livello provinciale che assicura alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica.
- La durata in carica dei predetti rappresentanti è di due anni.
- L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza dell'organismo con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto (riportate di seguito).
- Per la sostituzione degli eletti venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, anche per aver conseguito il diploma, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.
- La prima riunione della consulta è convocata dal dirigente dell'ufficio scolastico locale a livello provinciale entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali.

CONSIGLIO DI ISTITUTO

FORMAZIONE DELLE LISTE

- Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (Studenti/Docenti/Genitori/ATA).
- I candidati sono elencati con l'indicazione di: cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri progressivi.
- Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono inoltre dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste.

- Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio d'istituto, né può presentarne alcuna.
- Le liste possono contenere anche un solo nominativo ed al massimo un numero di nominativi corrispondente al doppio dei membri eleggibili.

Per il calcolo del numero massimo dei candidati per ogni lista e componente si riporta di seguito la composizione del Consiglio d'Istituto (scuola secondaria di secondo grado con oltre 500 alunni) e la sua composizione attuale:

- ❑ 8 rappresentanti del personale insegnante, attualmente in carica in numero di 8,
- ❑ 4 rappresentanti dei genitori dei genitori, attualmente in carica in numero di 4,
- ❑ 4 rappresentanti degli alunni, di elezione annuale (quattro rappresentanti da eleggere),
- ❑ 2 rappresentanti del personale ATA, attualmente in carica in numero di 1 (un rappresentante da eleggere),
- ❑ il Dirigente Scolastico.

AUTENTICAZIONE DELLE LISTE

- Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un docente collaboratore a ciò delegato, dal Sindaco o da un suo delegato, da un notaio o cancelliere.
- L'autenticazione può essere effettuata sia mediante certificati di autenticazione in carta libera allegati alle liste stesse, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulla lista. Devono in ogni caso essere riportati: cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento d'identità.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Ciascuna lista **può essere presentata da:**

- da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
- almeno **1/10 degli elettori** della stessa componente quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un **numero di elettori non superiore a 100** (docenti e personale ATA).
- Almeno **venti elettori** della stessa componente quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un **numero di elettori superiore a 100** (studenti e genitori).

Ciascuna lista **deve essere contraddistinta**

- da un numero riflettente l'ordine di presentazione (assegnato dalla Commissione Elettorale che acquisisce le liste) e da un motto (indicato dai presentatori di lista in calce alla lista stessa).

Le liste devono essere presentate personalmente **da uno dei firmatari** alla segreteria della commissione elettorale **dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedenti a quello fissato per le votazioni.** (procedura semplificata). Nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello le liste debbono essere presentate dalle ore 9 del 38° giorno e non oltre le ore 12 del 28° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina. I membri della commissione elettorale possono sottoscrivere le liste di candidati, ma non essere essi stessi candidati.

REGOLARITA' DELLE LISTE

- Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la Commissione Elettorale cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati, dopo averne verificato la regolarità.
- Nel caso di irregolarità riscontrate verrà data comunicazione mediante affissione all'albo o comunicazione diretta ai presentatori, con invito alla regolarizzazione **entro tre giorni** dalla data della comunicazione stessa.

PROPAGANDA ELETTORALE

- L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero per le rispettive categorie rappresentate.
- **Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni** (procedura semplificata) ovvero dal 30° al 2° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello.
- Per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi ed è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.
- **Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al Dirigente scolastico entro il 10° giorno antecedente le votazioni.**

- Per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto è consentito tenere al di fuori dell'orario di servizio riunioni nell'edificio scolastico. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare negli organi collegiali stessi. Per tali riunioni gli studenti possono chiedere lo svolgimento dell'assemblea di istituto nelle ore di lezione. Il Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine delle richieste delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nelle richieste. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.

VOTAZIONI, SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

- **Per lo svolgimento delle votazioni dei rappresentanti del Consiglio di Istituto, per ogni sede di istituto, per ogni plesso, per ogni sezione staccata o sede coordinata o succursale deve essere costituito almeno un seggio (di norma un seggio ogni 300 alunni).**
- Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.
- I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della Commissione Elettorale d'istituto. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.
- Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.
- Le operazioni di scrutinio per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.
- Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale 1, integrato da altri due membri scelti dal Dirigente Scolastico tra i componenti degli eventuali altri seggi funzionanti nella scuola. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale 1 procede alla **proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto**, mediante affissione del relativo elenco nell'albo della scuola.
- I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla Commissione Elettorale di istituto. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.